

**ACCORDO TRA AUSL DELLA ROMAGNA E MARIA CECILIA HOSPITAL SPA
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA ATTIVITA' DI CHIRURGIA TORACICA**

Tra:

- AUSL DELLA ROMAGNA, con sede legale in Ravenna in via De' Gasperi n. 8, CF e P. IVA 02483810392 rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giorgetti, giusta delega del Direttore Generale Prot. n. 337069/P del 16/12/2022; PEC: azienda@pec.auslromagna.it

e

- MARIA CECILIA HOSPITAL SPA con sede legale in Cotignola (RA) Via Corriera 1, CF e P. IVA 00178460390, rappresentato legalmente dal Dott. Lorenzo Venturini: PEC: dirgen-mch@legalmail.it

Premesso

- che l'U.O. Chirurgia Toracica dell'AUSL Romagna, centro di riferimento per la chirurgia oncologica, ha rappresentato la necessità di effettuare interventi chirurgici per pazienti oncologici particolarmente complessi, in un ambiente operatorio dotato di alta tecnologia ed in particolare di apparecchiatura per la circolazione extracorporea di cui non è attualmente dotata nessuna sala operatoria presente presso l'AUSL Romagna ma solo il centro HUB cardiocirurgico per il territorio Romagna che si trova presso la Casa di Cura VMC;

- che la società VMC S.P.A. si è resa disponibile ad una collaborazione per la tipologia di chirurgia indicata. I pazienti in carico all' U.O. Chirurgia Toracica in lista d'attesa presso l'AUSL Romagna sanno operati dall'equipe medica di Chirurgia toracica AUSL presso MARIA CECILIA HOSPITAL. Il ricovero, in considerazione della complessità tecnica dell'intervento associata alla fragilità dei pazienti, avverrà presso la struttura VMC per il tempo necessario alla gestione del delicato periodo post-intervento (circa 5 giorni).

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 2329/2016 "Approvazione dell'accordo Quadro di Regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia Romagna e Ospedali Privati accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018" prevede, fra le clausole di incompatibilità del personale dipendente/convenzionato con il SSN e del personale universitario integrato con rapporti con il SSN nel prestare attività presso le strutture private accreditate, una deroga nell'ambito di accordi specifici per attività svolte nell'ambito di programmi aziendali con particolare riferimento agli aspetti di continuità assistenziale, alle riduzioni di liste di attesa, all'utilizzo ottimale ed integrato di risorse e di strutture a valenza sovra aziendale o ad alta tecnologia ed assistenziale previo parere della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare;

- che con nota prot. n. 113747 del 07/02/2023 con cui la dott.ssa Francesca Bravi, Direttore Sanitario dell'Azienda U.S.L. della Romagna, al fine di dare seguito al percorso sopradescritto con apposita stipula di un accordo di collaborazione a negoziazione diretta con VMC S.P.A., chiedeva al dott. Luca Baldino, Direttore Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia-Romagna e al dott. Mattia Altini, Responsabile Settore Assistenza Ospedaliera Regione Emilia-Romagna, come previsto dall'accordo quadro 2016/2018 approvato con DGR 2329/2016, un parere preventivo trattandosi del coinvolgimento di strutture e personale pubblico e privato in un percorso organizzato e normato;

- che con nota prot. n. 16/03/2023 a firma del dott. Luca Baldino, la Regione Emilia-Romagna ha autorizzato la collaborazione dell'AUSL Romagna con la Casa di Cura VMC per l'effettuazione di interventi chirurgici di Chirurgia Toracica connessi a patologie che invadono le strutture mediastiniche come cuore e grossi vasi e che richiedono pertanto una sala operatoria ad alta tecnologia con presenza di attrezzature come circolazione extracorporea, ECMO. L'autorizzazione prevede un numero massimo di procedure/anno oltre il quale ogni singolo intervento dovrà essere ulteriormente autorizzato.

La collaborazione consentirà una risposta assistenziale di alta specialità a pazienti oncologici particolarmente complessi nell'ambito territoriale dell'AUSL Romagna.

- che MARIA CECILIA HOSPITAL

a) E' in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie previste nel presente Accordo.

b) E'accreditata secondo i requisiti di accreditamento stabiliti dalla Regione Emilia Romagna e dalla normativa nazionale in materia e ha presentato domanda di rinnovo dell'accREDITAMENTO in conformità ha quanto previsto dalla DGR 1943/2017.

c) Ha autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sottoscritta con modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è in fase istruttoria la richiesta di informazione

antimafia inserita in BDNA il 30/03/2023. In considerazione della necessità di procedere al contratto si conviene di procedere nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia. Nell'ipotesi in cui sia emessa una informazione antimafia interdittiva, AUSL della Romagna recede ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 159/2011.

Tanto premesso si conviene quanto segue

Quanto in premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 1 VALIDITA' DELL'ACCORDO - Il presente accordo ha durata annuale con decorrenza dal 3 luglio 2023 e terminerà alla data del 2 luglio 2024. Qualora nessuna delle due parti comunichi la propria disdetta a mezzo PEC da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente prorogato per un periodo corrispondente al primo periodo di durata e così ad ogni scadenza e fino al venir meno delle necessità di AUSL della Romagna, meglio esposte in premessa, o dell'autorizzazione rilasciata da parte della Regione Emilia-Romagna. Ogni modifica o integrazione dovrà soddisfare i requisiti anche di forma richiesti per la validità del presente accordo. Saranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 2 MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DELL'OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO MARIA CECILIA HOSPITAL - La collaborazione con l'Ospedale Privato accreditato, così come descritta in premessa verrà attuata come segue:

Gli interventi chirurgici di pazienti in carico all'U.O. Chirurgia Toracica AUSL Romagna che, per l'alta complessità, necessitano di un ambiente operatorio ad alta tecnologia e specializzazione, come da autorizzazione dell'Assessorato Regionale con nota Prot. 2023/0071172/A, saranno effettuati nell'ambito di un rapporto di collaborazione presso la struttura privata accreditata VMC, inserita nella rete hub regionale per l'attività di cardiocirurgia e riferimento territoriale per l'attività di alta specialità.

L'attivazione del percorso di collaborazione prevede che il Direttore dell'U.O. Chirurgia Toracica o suo delegato inoltri per autorizzazione alla Direzione Medica di Presidio e all'U.O. Accesso ai percorsi sanitari e committenza una breve nota illustrando il caso clinico e le motivazioni che indicano la necessità di effettuare l'intervento chirurgico presso una Struttura in possesso di sala operatoria ad alta tecnologia .

A seguito dell'autorizzazione l'U.O. Chirurgia Toracica concorda con l'U.O. Cardiocirurgia della Casa di Cura Villa Maria Cecilia (VMC) la data del ricovero per intervento.

Prima del ricovero per l'intervento chirurgico il paziente completa tutti gli accertamenti e/o terapie adiuvanti previsti nel proprio percorso di cura presso il Presidio AUSL nell'ambito della presa in carico dell'U.O. Chirurgia Toracica .

L'U.O. VMC contatta il paziente per le comunicazioni relative al ricovero e la programmazione dell'accesso per l'effettuazione del profilo preoperatorio e visita anestesiológica . Nei giorni precedenti il ricovero del paziente l'U.O. Chirurgia Toracica e il Coordinatore del Blocco Operatorio pianificano quanto necessario all'intervento chirurgico (strumentazione, apparecchiature, dispositivi, materiali). Eventuali dispositivi o materiali necessari all'intervento chirurgico non presenti presso la struttura privata saranno forniti dall'AUSL Romagna e saranno successivamente rendicontati per il rimborso in fattura.

Il medico Chirurgo toracico di riferimento somministra al paziente , per sottoscrizione, il consenso all'intervento chirurgico da effettuarsi presso una sala operatoria ad alta tecnologia che nel territorio dell'AUSL Romagna è presente presso la Casa di cura VMC. Il consenso deve essere conservato assieme agli altri consensi, tra cui quello acquisito dal medico Anestesista, e a tutta la documentazione in cartella clinica.

Il ricovero del paziente è effettuato presso l'U.O. Cardiocirurgia della casa di Cura VMC a cui appartiene la responsabilità assistenziale.

L'equipe operatoria è costituita da almeno 2 medici dell'U.O. Chirurgia Toracica dell'AUSL Romagna mentre tutto il restante personale medico, infermieristico e tecnico afferisce alla Casa di Cura . Opportuna registrazione dell'intervento e di tutti gli operatori viene effettuata sul registro operatorio informatizzato della Casa di Cura.

Dopo l'intervento chirurgico il medico di riferimento dell'U.O. Chirurgia Toracica AUSL in qualità di consulente valuta quotidianamente il paziente fino alla dimissione.

Per tutta la durata del ricovero l'U.O. Chirurgia Toracica rimane contattabile H24 per ogni consulenza urgente di pertinenza o necessità di reintervento.

Qualora intervengano complicanze durante la degenza che possano essere gestite presso il Presidio Ospedaliero AUSL e le condizioni del paziente lo consentano, viene organizzato il trasferimento presso l'AUSL.

ART. 3 SICUREZZA - L'attività chirurgica prestata dal personale dell'Azienda USL della Romagna è da intendersi eseguita all'interno del debito orario istituzionale dei Dirigenti Medici/personale del Comparto sanitario interessati con le seguenti modalità:

- svolgimento delle attività in regime di trasferta (espletamento temporaneo dell'attività lavorativa del dipendente al di fuori dell'abituale sede di lavoro) con riconoscimento, oltre al normale trattamento economico, dei rimborsi connessi all'attività lavorativa (spese di viaggio/indennità chilometrica, spese di vitto) secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;

- copertura assicurativa infortuni (INAIL) sia in itinere sia durante la prestazione lavorativa.

Le parti trasmetteranno copia del presente contratto e degli eventuali protocolli organizzativi ai rispettivi Istituti assicuratori e all'I.N.A.I.L. per la valutazione delle eventuali modificazioni di rischio connesse alla sovrapposizione delle due autonome gestioni sanitarie. Resta a carico di ciascuna parte l'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. per il personale dipendente di ciascuna di esse, essendo escluse per la natura stessa dal contratto eventuali assunzioni in comune o consortili.

MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. individua, anche in accordo con quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i soggetti che dovranno fornire agli operatori dell'AUSL della Romagna, dettagliate informazioni e indicazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle procedure di sicurezza sul lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione in situazioni di emergenza da adottare.

MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., inoltre, si impegna a trasmettere, immediatamente, copia del documento di valutazione dei rischi, relativo all'ambiente e all'attività di lavoro che frequenterà il personale dell'AUSL, al Servizio di prevenzione e protezione dell'AUSL della Romagna che, in caso di presenza quali-quantitativa di rischi professionali "diversi" da quelli valutati in Azienda, provvederà per quanto di competenza.

Le parti concordano che non trattasi di attività interferenti, quanto piuttosto di attività effettuate in team, non si ravvede la necessità di redigere un documento di gestione dei rischi interferenziali, ma si farà riferimento alle valutazioni dei rischi, già in essere per il personale delle rispettive Aziende, che sarà aggiornato qualora dovessero ravvisarsi cambiamenti nel quadro dei rischi relativi all'ambiente di lavoro, alle attrezzature utilizzate ed alle procedure operative adottate.

Tutte le parti garantiscono le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi, comprese le attività di analisi di eventuali eventi avversi e/o eventi sentinella, connessi all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo di collaborazione, attraverso le proprie strutture di gestione del rischio. Nel caso di evento avverso e/o evento sentinella, connesso all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo, l'analisi del caso è svolta con il concorso dei professionisti di entrambe le strutture interessate coordinati dal Risk Manager dell'AUSL della Romagna.

ART. 4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI - Ogni prestazione, da intendersi inclusa nel piano di committenza a favore dei residenti, dell'anno di riferimento, sarà fatturata da MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. applicando le tariffe previste dalla D.G.R. 878 del 29/05/2023 per il DRG specifico decurtate della quota concordata del 15% quale rimborso per l'attività, svolta come sopra descritta, del personale di AUSL Romagna.

Le fatture e/o i documenti contabili dovranno essere emessi in modalità separata e corredati dai relativi allegati al fine di permetterne il monitoraggio annuale sulla base delle autorizzazioni e la corretta contabilizzazione a bilancio.

MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. ha l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dall'art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal regolamento in materia di emissione, trasmissione, e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55.

MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. dovrà inviare le fatture in formato elettronico XML, attraverso il sistema di interscambio (SDI) all'Azienda Usl della Romagna - Via de Gasperi 8-48121 Ravenna C.F. e P. IVA :02483810392 .

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione della fattura:

- CODICE IPA 0L06J9
- nel campo TAG XML1.2.6 "Riferimento Amministrazione "COMRA".
- Numero ordine aziendale come rilevabile dall'ID PEPPOL e relativa Tripletta.
- Codice CIG inserito nell'ordine Aziendale.

A norma della determinazione dell'ANAC n. 4, del 07/07/2011, nel presente contratto viene riportato, il seguente CIG Z1739E3CE1 dell'AUSL della Romagna. MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. si impegna, inoltre, ad informare l'AUSL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, di eventuali inadempimenti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui abbia conoscenza.

MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. riconosce che il flusso SDO adeguatamente e correttamente compilato costituisce l'unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni ed è titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

La liquidazione e/o avvenuto pagamento non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, anche in esito ai controlli amministrativi successivi di appropriatezza sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero indebitamente fatturate, non dovute o dovute in parte.

Resta salva la possibilità per l'Azienda USL della Romagna di avvalersi della compensazione di cui all'art. 1241 c.c.

Il mancato pagamento entro i termini previsti, per cause non imputabili all'Azienda, non autorizza MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. a sospendere l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo.

ART. 5 OBBLIGHI GENERALI - Nell'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione , pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, di asterranno dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, si impegnano a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali (fatto salvo quanto precisato nel presente accordo) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

ART. 6 INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEI BENI PRESSO MCH S.P.A. - MARIA CECILIA HOSPITAL ha confermato la volontà di reperire il materiale di consumo necessario all'intervento chirurgico. I materiali valutati necessari all'intervento da parte della U.O. Chirurgia Toracica ma non disponibili presso la Struttura privata, saranno forniti dall'AUSL ed il valore stornato in fattura.

ART.7 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA PRIVACY - Per quanto concerne la disciplina in materia di protezione dei dati personali, le parti prendono atto che il presente accordo comporta il trattamento di dati personali di natura particolare di terzi e per tale motivo si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. N. 96/03 e s.m.i. e Regolamento (UE) 2016/679 cosiddetto GDPR) e in particolare a trattare i dati esclusivamente per le finalità di cui al presente contratto.

Nello specifico restano "Titolari autonomi di trattamento" dei dati dei pazienti con cui instaurano un rapporto di erogazione di prestazioni sanitarie relative alle citate tipologie.

Pertanto ciascun Titolare s'impegna per quanto di propria competenza al rispetto della normativa soprarichiamata ed in particolare al rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà tenuta ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati compreso l'eventuale scambio di informazioni e materiale documentale necessario per il corretto percorso assistenziale del paziente.

ART. 8 RISOLUZIONE - Costituiscono causa di risoluzione espressa dell'accordo:

- l'insorgere di gravi e ripetuti inadempimenti ai patti contrattuali che rendano impossibile l'ordinata prosecuzione del rapporto o mettano a rischio la salute dei pazienti;

- l'accertata:

A) perdita dei requisiti soggettivi da parte della struttura privata che incidano sulla sua capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B) imposizione a carico della struttura privata di un qualsiasi provvedimento (interdittivo o cautelare) derivante dall'applicazione della normativa antimafia;

C) perdita di affidabilità e moralità, di autorizzazione sanitaria e accreditamento per le prestazioni oggetto del presente contratto;

D) grave violazione di obblighi di condotta dei Codici di comportamento nazionale e aziendale USL della Romagna, per quanto compatibili, e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (atti pubblicati nel sito dell' AUSL della Romagna) già noti all'operatore privato;

E) mancanza di polizza di cui all'articolo 9;

F) attuazione da parte di MARIA CECILIA HOSPITAL SPA di condotte riconducibili a forme di c.d. "dumping contrattuale" o la mancata applicazione dei principi previsti dall'art. 30, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

G) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari.

ART. 9 ASSICURAZIONE E GESTIONE DEI SINISTRI – La copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi è a carico di MARIA CECILIA HOSPITAL SPA (salvo il caso in cui il danno sia direttamente riferibile all'attività professionale svolta dal personale dell'Azienda UsI presso la sede di MARIA CECILIA HOSPITAL) che si obbliga a tenere indenne AUSL della Romagna con rinuncia ad azione di rivalsa, e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno, da chiunque e per qualsiasi ragione subito, in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi per conto o su incarico del MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A.. L'esistenza, la validità di adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni derivanti dall'esercizio dell'attività del MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., per l'intera durata del presente contratto è ritenuta condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.

In caso di richiesta di risarcimento danni conseguente allo svolgimento di attività di cui al presente accordo, ove la richiesta sia rivolta esclusivamente a MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., il sinistro è aperto dalla stessa MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., su propria polizza RCT e contestualmente comunicato tramite PEC all'Azienda USL della Romagna - all'indirizzo azienda@pec.auslromagna.it- che provvederà a valutarlo nell'ambito del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla DGR 23.12.2013, n. 2079. Qualora la richiesta di risarcimento danni conseguente allo svolgimento di attività di cui al presente accordo sia rivolta esclusivamente all'Azienda USL della Romagna, l'Azienda provvederà ad inviarla tramite PEC a MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. per l'apertura del sinistro sulla polizza RCT di quest'ultima e, contestualmente, provvederà a valutarla nell'ambito del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla DGR 23.12.2013, n. 2079. In ogni caso ai fini di una più certa individuazione del caso, nell'oggetto della comunicazione dalla o all'Azienda UsI della Romagna, dovrà essere specificato che trattasi di sinistro regolato ex art 9 "Accordo Chirurgia Toracica" Ai fini del riparto interno delle responsabilità l'Azienda USL della Romagna mantiene la completa e autonoma responsabilità, limitatamente all'attività professionale svolta dal proprio personale presso la sede di MARIA CECILIA HOSPITAL, nonché per i danni derivanti da dispositivi forniti dall'AUSL della Romagna. Per ogni e qualsiasi danno derivante da attività del personale di MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. e/o da strumentazioni, locali, apparati facenti capo direttamente o indirettamente MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A. ivi compresi soggetti terzi di cui essa si avvalga, ne risponde quest'ultima.

In caso di mancata/omessa/ritardata comunicazione all'Azienda USL della Romagna di una richiesta danni inviata esclusivamente a MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., come previsto al comma 2 del presente articolo, resterà ad esclusivo carico della Struttura privata ogni e qualsiasi pregiudizio economico conseguente il sinistro.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del Patrocinio legale, in caso di attivazione dell'autorità giudiziaria, l'Azienda USL della Romagna provvederà per il proprio personale ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui ai CCNLL di riferimento e del regolamento aziendale in materia.

ART. 10 FORO COMPETENTE - Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Ravenna. Le parti si impegnano ad esperire preventivamente una bonaria composizione.

ART. 11 REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE - Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131. Le spese di bollo sono a carico di MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A., le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 12 NORMA DI RINVIO - Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.
Deve intendersi applicata, senza necessità di ulteriore modifica al presente contratto, ogni altra disposizione normativa, non derogabile ad opera delle parti, che incida direttamente ed indirettamente sul presente Accordo.

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO - Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge, segnatamente per l'esecuzione del presente Accordo, presso le rispettive sedi legali e dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel presente Accordo.

ART. 15 CLAUSOLE ai sensi DELL'ART- 1341 e 1342 c.c. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di avere preso visione e di accettare espressamente anche mediante la sottoscrizione di apposito file, le clausole di cui agli artt. 1 "Modalità di coinvolgimento dell'Ospedale privato accreditato MARIA CECILIA HOSPITAL", 3 "Sicurezza", 4 "Fatturazione e pagamenti", 5 "Assicurazione e gestione dei sinistri", 6 "Obblighi generali", 8 "Risoluzione", 10 "Foro competente".

Per
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
(Il Direttore U.O. ACCESSO
AI PERCORSI SANITARI E
GOVERNO DELLA COMMITTENZA)
Dott.ssa Maria Giorgetti*

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i.

Per
MARIA CECILIA HOSPITAL SPA

(Il legale rappresentante)
Dott. Lorenzo Venturini *



Firmato digitalmente da:
venturini lorenzo
Firmato il 24/07/2023 10:39
Seriale Certificato: 21766830
Valido dal 22/01/2021 al 22/01/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

"Imposta di Bollo assolta in modo Virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ravenna – Prot. n. 60976 del 19/12/2018" per un importo pari a 64,00 Euro.



MARIA GIORGETTI
26.07.2023 15:59:36
GMT+01:00

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

IL DIRETTORE

LUCA BALDINO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Al Direttore Generale
dell'Azienda UsI della Romagna
Dott Tiziano Carradori

Alla Direttrice Sanitaria
dell'Azienda USL della Romagna
Dott.ssa Francesca Bravi

Oggetto: Risposta a proposta collaborazione (prot. 113747 del 07/02/2023)

Gentilissimi,
in risposta alla richiesta inoltrata, vista la DGR n. 2329/2016, ed in coerenza con le ulteriori informazioni fornite dalla vostra Direzione Sanitaria si autorizza la collaborazione oggetto della richiesta, per la parte di patologia prevalentemente otorinolaringoiatrica per pazienti con patologia tiroidea che interessa il mediastino in pregressa sternotomia (es. dopo intervento di cardiocirurgia o chirurgia toracica), che debbano eseguire intervento di tiroidectomia retrosternale completa con necessità o alta probabilità di una nuova sternotomia.

Si autorizza ulteriore collaborazione per la casistica di Chirurgia Toracica per le patologie che invadono le strutture mediastiniche come cuore e grossi vasi e che dopo valutazione e verifica della riserva cardiovascolare, pongono la necessità di intervenire anche con la ricostruzione dei grossi vasi (cava, aorta, arteria polmonare), possano interessare il cuore (atrio) e/o ricostruire l'albero respiratorio, e che necessitano pertanto di sala operatoria ad alta tecnologia con presenza di attrezzature come circolazione extracorporea, ECMO e personale specializzato.

Si autorizza per una casistica totale complessiva di 5 Interventi/anno, ogni ulteriore intervento dovrà essere autorizzato singolarmente.

Cordiali saluti

Luca Baldino
(Firmato digitalmente)

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel. 051.527.7163

dgsan@regione.emilia-romagna.it
dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it